

REGOLAMENTO SUI DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Approvato dal consiglio dell'Istituzione il 03.03.2022

INDICE

- Art. 1 Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti
- Art. 2 Diritti fondamentali degli studenti
- Art. 3 Doveri fondamentali degli studenti
- Art. 4 Mancanze disciplinari e relative sanzioni
- Art. 5 Criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni
- Art. 6 Impugnazione ed organo di garanzia
- Art. 7 Norma di rinvio
- Art. 8 Pubblicazione
- Art.9 Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli alunni della scuola primaria

PREMESSA

La **responsabilità genitoriale** non viene meno quando i figli sono affidati a terzi. I genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori per atti illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa e che si manifestano nel mancato rispetto delle regole della convivenza civile¹.

La scuola è una comunità ove il minore riceve istruzione e sorveglianza oltre che sperimentare le regole del vivere civile che devono però, obbligatoriamente, essere impartite dalla famiglia.

Gli insegnanti hanno il diritto/dovere di intervenire in qualsiasi momento a tutela della disciplina e della sicurezza dei minori, se necessario, anche con richiesta di intervento immediato da parte delle famiglie nei casi di sofferenza fisica e/o psichica.

La scuola inclusiva rispetta le diversità, consentendo lo sviluppo della personalità di bambini e ragazzi senza per questo sostituirsi alla famiglia. Se, da un lato, deve aiutare l'alunno che ha problemi comportamentali e/o didattici, dall'altro non deve dimenticare quella parte di studenti che, incolpevolmente, paga le conseguenze delle carenze educative che si manifestano nel compagno.

Per tali motivi la scuola offre:

- attenzione al processo di crescita e non solo al profitto
- riconoscimento dei progressi comportamentali, relazionali e di socializzazione nonché didattici
- pratiche incoraggianti finalizzate al successo formativo
- note di merito scritte e verbali
- invito a rivolgersi allo spazio di ascolto tenuto dallo psicologo della scuola
- sostegno adeguato agli studenti che manifestano problemi comportamentali e/o didattici attraverso: spazi a loro dedicati -progetti e/o gruppi di sostegno e confronti con le famiglie;
- sostegno adeguato agli studenti che subiscono gli illeciti comportamenti dei coetanei evitando che debbano essere esposti ad un clima di classe ove venga meno il rispetto per gli insegnanti ed i compagni.

1

Questi doveri sono sanciti nell'art. 32 della Costituzione ("E' dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli") e 147 del codice civile (che prevede l'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". In sede giurisprudenziale alcune massime indicano in cosa consista l'educazione, stabilendo che: "Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.(Cass.Civ.- Sent. 28/08/2009) • Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. (Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009 Cass. Civ.- sent.28/08/2009)." "Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile convivenza, coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. (cass. Civ. sez III sent 06/12/2011)

- riflessione e dialogo in ogni classe sui comportamenti non corretti riscontrati e l'individuazione di strategie di aiuto reciproco anche con la lettura delle note di riflessione assegnate quali sanzioni disciplinari.
- Attenzione e riflessione anche per episodi che avvengono fuori dal contesto scolastico (sul mezzo di trasporto) finalizzati a rendere consapevole l'alunno dei corretti comportamenti da tenere anche nei momenti di autonomia.

Art. 1 Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'istituzione con il presente *Regolamento* disciplina i diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 2 Diritti fondamentali degli studenti

Gli studenti sono titolari dei diritti fondamentali richiamati dallo *Statuto dell'istituzione* ovvero:

- a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b) ad una formazione che tenga conto della sua identità, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c) ad essere informati in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione chiara e motivata che lo aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 3 Doveri fondamentali degli studenti

Secondo quanto previsto dallo *Statuto dell'istituzione* gli studenti sono tenuti in quanto tali ad assumere determinati doveri; nello specifico essi hanno il dovere:

- a) di frequentare regolarmente le lezioni e le attività;
- b) di impegnarsi regolarmente nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) di rispettare tutte le persone che operano nell'istituzione e di mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) di osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) di utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione; ogni danno causato sarà considerato mancanza disciplinare e sanzionato; a fronte della certezza del/i responsabile/i del danno, questi sarà chiamato al **risarcimento** dello stesso.
- h) di collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo;
- i) di non fare uso negli spazi scolastici di materiale non previsto dal regolamento.
- j) di non fare uso dei cellulari, videotelefonari e dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche e negli spazi della scuola (aule, cortile, corridoi, ecc.).

Art. 4 Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il presente *Regolamento* individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva della personalità degli altri soggetti;
- d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il presente *Regolamento* individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione;
- b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione: il singolo docente, il consiglio di classe per soli docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, il dirigente dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola o di sospensione dalle lezioni è formalizzato dal dirigente scolastico;
- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni, inoltre le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai genitori degli studenti sanzionati titolari della potestà genitoriale o di chi ne fa le veci.
- e) Per la scuola primaria è riconosciuta ai docenti la possibilità di adottare strategie e interventi diversi rispetto a quelli previsti per l'alunno della scuola secondaria di primo grado, finalizzati all'acquisizione di comportamenti corretti ed adeguati. A tale fine il collegio docenti predispose un documento condiviso degli interventi e strategie ritenuti educativi per la fascia di età della scuola primaria e ne dà adeguata conoscenza alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito internet della scuola e in sede di prima assemblea di classe.

3. Nell'individuazione della sanzione i soggetti competenti ad irrogarla porranno particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nello studente della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

4. Per ciascuno dei doveri dello studente richiamati all'art. 3 nelle tabelle di seguito riportate vengono individuati:

- a) i comportamenti degli studenti che comportano mancanze disciplinari;
- b) le sanzioni disciplinari corrispondenti in ordine di gravità;
- c) i soggetti competenti ad irrogarle;
- d) le indicazioni relative al procedimento.

Art. 5 Criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni

1. Qualsiasi sanzione che prevede l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può venire assegnata solo previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

2. Prima di irrogare la sanzione che comporta l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'istituzione scolastica attiva ogni intervento utile per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

3. In alternativa alle sanzioni di sospensione (periodi di allontanamento) è possibile concordare, in sostituzione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, viene proposta dall'organo collegiale che ha irrogato la sanzione.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle “colpe” e delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: pulizia: a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule; b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica; c) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica; d) dei cortili esterni della scuola; e) semplici compiti esecutivi di biblioteca; segreteria; e/o altre attività a discrezione del consiglio di classe. L'attività alternativa, previa informazione e accettazione dei genitori per gli alunni minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

4. Durante i periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, insieme ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5. Il dirigente scolastico può adottare misure cautelari di allontanamento immediato dello studente dalla comunità scolastica, in attesa dell'esame da parte del consiglio dell'istituzione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Per la proposta di adozione dei provvedimenti di esclusione o allontanamento dalla comunità scolastica, il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti delibera nelle sedute regolarmente programmate oppure può essere convocato dal dirigente scolastico o da suo delegato con procedura d'urgenza, su propria iniziativa o a seguito di motivata richiesta di docenti componenti il consiglio stesso.

7. Nelle sedute del consiglio di classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori, i docenti aggiornano l'organo relativamente alle sanzioni irrogate.

8. Per le sanzioni irrogate dal consiglio dell'istituzione, esso è convocato in via straordinaria con procedura d'urgenza dal presidente su richiesta motivata del dirigente scolastico.

9. Le decisioni degli organi collegiali (consiglio di classe componente docente, consiglio dell'istituzione e organo di garanzia), adeguatamente motivate, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; nel caso di parità il voto del presidente vale doppio.

10. Ai fini della determinazione dei fatti accaduti e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione per circostanziare gli eventi, il dirigente scolastico o un suo delegato invita lo studente ad esporre le proprie ragioni, anche senza aver preventivamente informato le famiglie.

11. La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti con bisogni educativi speciali, certificati ai sensi della legge n. 104/92, prevede che il consiglio di classe possa acquisire il parere preventivo da parte degli specialisti che saranno in ogni caso informati del procedimento attivato.

12. Gli organi deputati ad adottare le sanzioni previste dal presente *Regolamento*, prima di formalizzare la propria decisione, possono ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori previa convocazione. In caso di grave impedimento, lo studente interessato o i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.

13. La sanzione disciplinare irrogata è immediatamente esecutiva: l'impugnazione all'organo di garanzia, di cui all'articolo successivo, non ne sospende l'efficacia salvo decisione esplicita dell'organo di garanzia stesso.

14. Qualora il procedimento disciplinare non si concluda entro il termine delle lezioni, l'organo competente ad irrogare la sanzione può decidere che l'applicazione dell'eventuale sanzione avvenga durante l'anno scolastico successivo.

15. Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono inserite nel fascicolo personale dello studente.

Art. 6 Impugnazione ed organo di garanzia

1. Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica interviene l'organo di garanzia interno che deve essere previsto dall'art. 4 dello statuto ne "Organi dell'Istituzione". A questo organo è possibile fare ricorso entro 3 giorni dalla comunicazione

dell'irrogazione della sanzione. Sempre nello statuto deve essere specificato di quanti genitori è composto (di norma due) e da quanti docenti (di norma uno) più il dirigente scolastico che lo presiede. Se i componenti dell'organo sono individuati ed eletti con votazione fuori dal Consiglio dell'istituzione questi deve essere specificatamente scritto nello statuto altrimenti la scelta e elezione avviene all'interno del Consiglio dell'Istituzione per tutti i componenti. Contestualmente vengono eletti due membri supplenti (docente e genitore).

2. La comunicazione della sanzione irrogata ai responsabili dello studente verrà recapitata *brevi manu*, oppure con raccomandata A-R, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nel caso in cui i responsabili ne siano in possesso.

3. L'organo di garanzia esaurisce il proprio mandato con il termine della durata del consiglio dell'istituzione. La sostituzione dei componenti è prevista mediante nuova nomina, da parte del consiglio dell'istituzione.

4. Se nell'irrogazione della sanzione ha avuto parte il docente membro dell'organo di garanzia o il genitore dello studente sanzionato, è necessario che sia chiamato il membro supplente a decidere sull'impugnazione.

5. L'organo di garanzia si riunisce su convocazione del dirigente scolastico, ogniqualvolta ne ricorrano le condizioni e delibera, con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso l'organo di garanzia viene convocato dal dirigente e si pronuncia in merito ai ricorsi contro sanzioni disciplinari, contro interpretazioni divergenti rispetto all'applicazione del presente regolamento, su motivata richiesta scritta da parte del ricorrente. Il mancato pronunciamento in merito al ricorso entro i termini previsti, comporta la conferma della sanzione o dell'interpretazione adottata.

Art. 7 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 8 Pubblicazione

Il testo del presente regolamento, sottoscritto dal presidente del consiglio dell'istituzione e dal dirigente scolastico, è pubblicato all'albo on line e depositato presso l'aula docenti di ciascuna sede scolastica affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti della scuola ne possano prendere conoscenza.

Art. 9 Regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli alunni (si vedano gli allegati 1-2-3)